Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Mercoledì, 25 luglio 1934 - Anno XII** **Numero 173**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso. annue L **45** — Estero L **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1144.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale della Croce Rossa italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 446, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1145.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, recante nuove norme sugli stupefacenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, recante nuove norme sugli stupefacenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1146.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'art. 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'art. 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1147.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1148.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, concernente l'esonero dalla tassa portuale per il carbon fossile che attraversa in transito per via di terra il territorio nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 marzo 1934, n. 658, concernente l'esonero dalla tassa portuale per il carbone fossile che attraversa in transito per via di terra il territorio nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1149.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1934, n. 1150.

Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città vecchia di Taranto e delle relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di approvare il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città vecchia di Taranto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città vecchia di Taranto adottato con deliberazione del podestà del 28 ottobre 1931 ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 28 novembre 1933-XII, n. 1938.

Un esemplare di tale piano costituito in una planimetria in iscala 1:1000 munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore il quale regolamento vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Taranto provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Taranto a mano a mano che se ne presenti la opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche saranno presi dal comune di Taranto preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche, di cui al suddetto regolamento, ed alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, è determinata nella media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio del 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 13.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Taranto, in seguito a richiesta del comune di Taranto, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto nell'Albo degli ingegneri della provincia di Taranto, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano compiute entro il termine stabilito per l'esecuzione dei piani esecutivi godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalla sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 9.

Il comune di Taranto è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria, nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi su indicati.

Art. 11.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Taranto per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore generale approvato col presente decreto è stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso, posti in essere entro il termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 13.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato, dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 14.

In quanto non disposto o modificato col presente decreto, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 93. — MANCINI.

Regolamento per la esecuzione del piano di risanamento della città vecchia di Taranto.

Art. 1.

I proprietari degli immobili compresi nel piano di risanamento del vecchio abitato di Taranto, volendo fare nuove costruzioni, o riedificare o modificare quelle esistenti, devono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti comunali edilizi e d'igiene, nonchè alle norme di ornato, di estetica e di igiene dettate di volta in volta dalla Commissione di cui all'articolo seguente.

La costruzione o modificazione di edifici prospicienti su determinate vie e piazze, sarà eseguita in base ad un progetto generale da approvarsi dalla Commissione suddetta.

Art. 2.

Per l'attuazione del piano di risanamento di cui all'articolo precedente sarà nominata una speciale Commissione composta:

1° dal podestà che ne ha la presidenza;
2° di due esperti designati annualmente dal podestà;
3° di un funzionario dell'Amministrazione sanitaria dell'interno;
4° di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
5° di un rappresentante del Ministero della marina;
6° del sovraintendente alle antichità e belle arti o di un suo delegato;
7° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della proprietà da designarsi annualmente dal presidente della Federazione stessa.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente:

a) ha le attribuzioni della Commissione comunale edilizia, alla quale si sostituisce nei limiti della zona compresa nel piano di risanamento;

b) guida i proprietari verso l'attuazione del piano di risanamento, dando suggerimenti ed avocando a sè, ove occorra, la compilazione dei progetti, la cui osservanza sarà resa obbligatoria con ordinanza del podestà;

c) dà pareri circa i perimetri dei comprensori per la costituzione dei consorzi di cui all'art. 4 della legge;

d) formula all'Amministrazione comunale tutte le proposte e qualsiasi altro provvedimento che ravviserà oppor-

tuno per la realizzazione degli scopi del piano di risanamento di cui alle presenti norme.

Art. 4.

Il Comune ha facoltà di intimare ai proprietari di stabili compresi nel piano, di eseguire lavori o di attenersi alle prescrizioni del piano e del progetto di sistemazione e ricostruzione di cui all'art. 1.

Il podestà avrà facoltà di intimare ai proprietari di procedere alla esecuzione di tali lavori entro un termine da stabilirsi di volta in volta secondo l'importanza e l'entità dei lavori da eseguirsi.

In caso di rifiuto o di inadempienza il Comune avrà la facoltà di procedere alla esecuzione di ufficio e potrà rimborsarsi del costo dell'opera eseguita soltanto se dalla esecuzione del lavoro deriverà al fabbricato un aumento di valore almeno pari al valore delle opere eseguite.

Art. 5.

Le costruzioni nuove o rinnovate debbono avere non più di tre piani, escluso il pianterreno, con altezza complessiva non superiore a m. 17 misurata dal piano stradale al cornicione.

Il fronte di ciascuna casa avrà lo sviluppo che sarà determinato di volta in volta dalla Commissione di cui all'art. 2 la quale detterà anche le norme generali nei riguardi igienici ed estetici. Nessun fronte potrà avere un numero maggire di sei vani di luce al prospetto e nessuno potrà essere sviluppato oltre la lunghezza di m. 32.

Il podestà, sentita la Commissione di cui all'art. 2 può autorizzare deroghe alle suddette limitazioni ove le condizioni generali della località garentiscono dagli inconvenienti sia nei riguardi igienici che estetici.

Il podestà può del pari, sentita la Commissione, vietare le sopraelevazioni di case esistenti, anche se inferiori a tre piani, quando esse si trovino su vie strettissime e sia da ritenersi che la nuova massa costruttiva possa peggiorare le condizioni generali dell'isolato o dell'ambiente.

Art. 6.

Per la copertura delle case i proprietari devono attenersi, salvo casi di riconosciuta impossibilità, al sistema delle terrazze di tradizione locale o a quelle prescrizioni che potranno essere impartite dal podestà.

Art. 7.

Il podestà ha facoltà di ordinare che gli elementi in pietra eventualmente dismessi nelle demolizioni, come porte, finestre, stemmi, angoli sagomati di edifici e simili siano riutilizzabili immediatamente in edifici prossimi, ad evitarne la dispersione ed assicurare che rimangano a ricordo e ad ornamento delle vie cittadine.

Art. 8.

Entro il perimetro del piano regolatore della città vecchia non possono destinarsi ad uso di abitazioni i locali terreni che non siano rialzati almeno di 60 cm. dal livelllo stradale, e che non siano bene areati e garentiti contro l'umidità.

Il divieto di abitabilità si estende anche agli ambienti dei piani superiori che non ricevono luce e aria diretta ed abbiano cubatura inferiore a 20 mc.

Art. 9.

In caso di rifabbrica o di radicale rifacimento degli stabili, il Comune può senz'altro imporre la rettifica di allineamenti tortuosi allo scopo di uniformarli all'allineamento generale delle strade e in ogni caso per una profondità non superiore ad un metro.

Art. 10.

Quando per effetto dell'esecuzione del piano di risanamento, una parte di un edificio venga ad essere offerta alla pubblica vista, e costituisca a giudizio insindacabile del Comune un deturpamento che torni a disdoro della città, è in facoltà del Comune intimare ai proprietari di variare i prospetti secondo un progetto da approvarsi dal Comune.

In caso di rifiuto del proprietario il Comune potrà procedere con le norme stesse di cui al comma 3° dell'art. 4.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1151.
Autorizzazione alla R. Accademia della Crusca di Firenze ad accettare un legato per l'istituzione del « Premio Venturino Camaiti ».

N. 1151. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la R. Accademia della Crusca di Firenze, viene autorizzata ad accettare il legato di lire nominali 20.000 in ex consolidato italiano 5 % disposto a suo favore per l'istituzione del « Premio Venturino Camaiti » e vengono approvate le norme per il conferimento del premio stesso.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1152.
Autorizzazione alla Regia scuola industriale « Fermo Corni » di Modena ad accettare un legato per l'istituzione del « Premio Attalo Modena ».

N. 1152. R. decreto 21 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica industriale « Fermo Corni » di Modena viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 in consolidato italiano al valore nominale, disposto in suo favore dal defunto cav. Armando Modena per la istituzione di un premio da conferirsi annualmente ai tre alunni più meritevoli licenziati in entrambe le sessioni della Scuola stessa e da denominarsi « Premio Attalo Modena ».

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1153.
Autorizzazione alla Regia scuola tecnica industriale di Chiavari ad accettare un legato.

N. 1153. R. decreto 21 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica industriale di Chiavari viene autorizzata ad accettare il legato di L. 15.000 in consolidato 5 % al valore nominale, disposto in suo favore dalla sig.ra Maria Annunziata Pareti ved. Montedonico in memoria del di lei figlio Emanuele Montedonico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 14 giugno 1934.
Nomina del gr. uff. avv. Guido Pesenti a membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI con il quale il comm. dott. Aroldo Berni è stato nominato membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, quale rappresentante della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione;
Vista la lettera 30 aprile c. a. con la quale il commissario della Confederazione predetta designa il gr. uff. avv. Guido Pesenti a rappresentare la Confederazione stessa in sostituzione del comm. dott. Aroldo Berni, dimissionario;
Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e 27 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gr. uff. avv. Guido Pesenti è nominato membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, quale rappresentante della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, in sostituzione del comm. dott. Aroldo Berni.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 162. — PICCONI.

(7167)

REGIO DECRETO 14 giugno 1934.
Nomina della signora Maria Vittoria Luzzi a membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI, con il quale la signora Rosa Malacarne è stata nominata membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, quale rappresentante del Sindacato nazionale fascista levatrici;
Vista la lettera 29 marzo c. a. con la quale il commissario della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti professionisti ed artisti designa la signora Maria Vittoria Luzzi, commissaria del Sindacato suindicato, in sostituzione della signora Rosa Malacarne;
Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e 27 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La signora Maria Vittoria Luzzi, commissaria del Sindacato nazionale fascista levatrici, è nominata membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936, in sostituzione della signora Rosa Malacarne.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 161. — PICCONI.

(7168)

REGIO DECRETO 27 maggio 1926.
Approvazione del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 gennaio 1920, n. 215, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1920, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 504, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Genova;
Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, riguardante variazioni ai limiti dei corsi d'acqua: torrente Torsero e fossato Ibà o Niba, torrente Lerone o Leone, rio di Negrone infl. al n. 113, rio Feglino o di Fegino infl. al n. 146, rispettivamente iscritti nell'elenco principale ai numeri 36, 113, 117 e 147, la cui pubblicazione fu ordinata con decreto Ministeriale 22 gennaio 1923, n. 131, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 20 del 25 gennaio 1923;
Visti gli atti dell'istruttoria eseguita con le norme prescritte col R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e dal relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;
Ritenuto che per quanto attiene al torrente Lerone venne presentato dalla Società immobiliare industriale il ricorso 4 maggio 1923 basato sull'assunto che alla ricorrente competevano diritti di proprietà su tutte le acque del torrente medesimo;
Considerato che tale ricorso è infondato in quanto la pretesa proprietà dell'acqua non è stata giustificata; laddove nel predetto corso d'acqua si riscontrano i caratteri geofisici della pubblicità;
Ritenuto che in termine utile furono presentati cinque ricorsi avverso la demanializzazione del corso d'acqua denominato « Rio Feglino o di Fegino », in data 7 luglio 1923 dalla signora Rosa Besaccia vedova Lavagnino; in data 15 aprile 1924 dal sig. Marso Bixio; in data 18 dicembre 1922 dai signori Giuseppa Brambilla in Masuata ed Alessandro Masuata; in data 26 luglio 1923 dal sig. Lorenzo Traverso nell'interesse e per conto di Eugenio Ivaneovich, cui fece seguito altro ricorso a firma dello stesso Traverso e dei signori avv. Giuseppe e Maria Beatrice Delle Piane in data 28 aprile 1924; in data 1° settembre 1924 dalla signora Olimpia Navone o per contestare l'entità del corso d'acqua « Rio Feglino » o per rivendicare pretesi diritti sopra sorgenti che lo alimentano o per segnalare antiche utenze costituite sul medesimo;
Considerato che due dei suddetti reclami e precisamente quelli 15 aprile 1924 e 1° settembre 1924 sono stati presentati oltre il termine previsto dall'art. 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e perciò sono da respingere;
Che comunque gli assunti contenuti nei cinque ricorsi suddetti non inficiano il fondamento della iscrizione nell'elenco

delle acque pubbliche del rio anche perchè la demanialità, lungi dal turbare l'esercizio delle utenze regolarmente costituite, lo garantisce sicchè i cennati ricorsi debbono essere respinti;

Ritenuto che, avverso la proposta d'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche del « Torrente Torsero o fossato Ibà o Niba » e del « Rio di Nazzone infl. n. 113 », non furono presentati ricorsi nè prodotte opposizioni;

Considerato che pertanto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova può essere approvato, nulla peraltro restando mutato nella condizione giuridica delle acque non comprese sia nell'elenco principale che in quello suppletivo, e per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161 ed 1, 2, 3 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo stesso Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova.

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna 5, devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
36	Torrente Torsero o fossato Ibà o Niba	Mediterraneo	Ceriale	Dalla foce alle origini.
113	Torrente Lerone o Leone	Id.	Arenzano e Cogoleto	Dalla foce a km. 2 a monte del ponte di Negrone.
117	Rio di Negrone (inf. al n. 113)	Lerone	Arenzano	Dallo sbocco per km. 2 verso monte.
147	Rio Feglino o di Fegino	Polcevera	Borzoli	Dallo sbocco alle origini, in tutti i suoi rami in cui si divide.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

(7160)

REGIO DECRETO 21 maggio 1934.

Proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto 28 gennaio 1932-X concernente l'applicazione delle tasse sui passeggeri che sbarcano o imbarcano nel porto di Trieste provenienti dall'estero o ivi diretti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la delega contenuta nell'art. 8 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, relativo all'istituzione di una Azienda dei magazzini generali di Trieste;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1931-IX, col quale il Consiglio di amministrazione dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste è stato autorizzato ad imporre una tassa sui passeggeri fino al 31 dicembre 1931;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1932-X, col quale veniva disposto che l'applicazione della suddetta tassa continuasse fino al 29 febbraio 1932 e che dal 1° marzo 1932 al 31 dicembre 1932 venisse imposta in altra misura;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1933-XI col quale veniva autorizzata l'applicazione della tassa passeggeri di cui all'articolo 2 del R. decreto 28 gennaio 1932-X su citato, fino al 31 dicembre 1933-XII;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione delle tasse sui passeggeri che sbarcano o imbarcano nel porto di Trieste provenienti dall'estero o ivi diretti, autorizzata dall'art. 2 del Nostro decreto 28 gennaio 1932-X continuerà fino al 31 dicembre 1934-XIII.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — PUPPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1934 - Anno XII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 248. — GUALTIERI.

(7170)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1934.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale cattolica di Rende (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale cattolica di Rende (Cosenza) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduto il telegramma del 13 luglio 1934, n. 1701, con il quale S. E. il prefetto di Cosenza designa per la nomina a commissario governativo il dott. rag. Renato De Rosa;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale cattolica di Rende (Cosenza) è sciolto e il sig. dott. rag. Renato De Rosa è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7172)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-299.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Rodica fu Giovanni, nato a Sesana, frazione Santa Maria, il 26 marzo 1873 e residente a Sesana, frazione Santa Maria n. 21, è restituito nella forma italiana di « Rodizza ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Kobal in Rodica fu Andrea, nata il 6 settembre 1884, moglie;
2. Ermanno di Francesco, nato il 28 agosto 1906, figlio;
3. Erminia di Francesco, nata l'11 ottobre 1907, figlia;
4. Francesco di Francesco, nato il 20 novembre 1909, figlio;
5. Liberato di Francesco, nato il 9 agosto 1911, figlio;
6. Daniela di Francesco, nata il 14 settembre 1917, figlia;
7. Giovanni di Francesco, nato il 2 settembre 1919, figlio;
8. Olga di Francesco, nata il 22 gennaio 1922, figlia;
9. Maria di Francesco, nata l'11 aprile 1924, figlia.
10. Anna Zivec fu Giovanni, nata l'8 giugno 1848, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4708)

N. 11419-309.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Skapin fu Bortolo, nato a Monte Urabice il 12 ottobre 1879 e residente a Sesana n. 176, è restituito nella forma italiana di « Scappini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Cebulec in Skapin di Giuseppe, nata il 24 giugno 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4718)

N. 11419-311.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Starc fu Giovanni, nato a Sesana, frazione Sirie, il 6 giugno 1857 e residente a Sesana, frazione Sirie n. 5, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna di Antonio, nata il 16 agosto 1891, figlia;
2. Carlo di Antonio, nato il 3 febbraio 1906, figlio;
3. Carolina di Antonio nata il 12 novembre 1907, figlia;
4. Emilia di Antonio, nata il 19 ottobre 1909, figlia;
5. Giuseppe di Antonio, nato il 6 marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4720)

N. 11419-312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Stefancic fu Antonio, nato a Landolo di Postumia il 18 marzo 1870 e residente a Sesana, frazione Merciano n. 14, è restituito nella forma italiana di « Stefani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Kariz in Stefancic fu Simone, nata il 21 ottobre 1875, moglie;
2. Giustina di Giuseppe, nata il 9 ottobre 1902, figlia;
3. Giovanni di Giuseppe, nato il 23 dicembre 1903, figlio;
4. Carolina di Giuseppe, nata il 15 ottobre 1906, figlia;
5. Emilia di Giuseppe, nata il 26 maggio 1912, figlia;
6. Stanislao di Giuseppe, nato il 1° maggio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4721)

N. 11419-313.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Serazin fu Francesco, nato a Monte Urabice il 22 aprile 1883 e residente a Sesana, frazione S. Maria n. 12, è restituito nella forma italiana di « Seracini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luisa Vouk in Serazin di Antonio, nata il 9 giugno 1888, moglie;
2. Giulia di Francesco, nata il 18 agosto 1914, figlia;
3. Teresa di Francesco, nata il 16 gennaio 1918, figlia;
4. Alberto di Francesco, nato il 3 settembre 1919, figlio;
5. Paola di Francesco, nata il 23 settembre 1921, figlia;
6. Albina di Francesco, nata il 2 aprile 1924, figlia;
7. Riccardo di Francesco, nato il 1° settembre 1927, figlio;
8. Maria fu Francesco, nata il 15 giugno 1854, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4722)

N. 11419-314.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Serazin fu Antonio, nato a Sesana il 6 settembre 1875 e residente a Sesana n. 21, è restituito nella forma italiana di « Seracini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Macarol in Serazin fu Andrea, nata il 27 febbraio 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4723)

N. 11419-315.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Serazin fu Antonio, nato a Sesana, frazione Casigliano, il 20 aprile 1874 e residente a Sesana, frazione Casigliano n. 32, è restituito nella forma italiana di « Seracini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca fu Antonio, nata il 2 ottobre 1870, sorella;
2. Albino di Giuseppe, nato il 28 febbraio 1903, figlio;
3. Vittoria di Giuseppe, nata il 30 gennaio 1905, figlia;
4. Paolina di Giuseppe, nata il 24 dicembre 1906, figlia;
5. Stanislao di Giuseppe, nato il 13 novembre 1908, figlio;
6. Giuseppe di Giuseppe, nato il 20 luglio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati a lparagrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4724)

N. 50-374 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Vladislava fu Giuseppe e di Bandelli Giuseppina, nata a Pola il 15 ottobre 1910 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5776)

N. 50-373 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Maria del fu Giovanni e di Ukmar Giuseppina, nata a Montespino il 2 ottobre 1902 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5777)

N. 50-372 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Maria in Rojc fu Giovanni e di Vodopivec Maria, nata a Montespino il 12 agosto 1880 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5778)

N. 50-371 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Anna ved. Saksida fu Ignazio e della fu Cotic Teresa, nata a Montespino l'11 dicembre 1870 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5779)

N. 50-370 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cotic Anna ved. Harej fu Giuseppe e della fu Harej Carolina, nata a Montespino il 7 luglio 1858 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(780)

N. 50-280 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovig Elisabetta ved. Orzan fu Natale e della fu Marcon Lucia, nata a S. Lorenzo il 17 agosto 1879 e residente a S. Lorenzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5789)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per l'acquedotto rurale di Colle Ulivo in provincia di Roma.

Con R. decreto in data 14 giugno 1934-XII, registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1934 al registro 14, foglio 226, è stato costituito il Consorzio per l'acquedotto rurale di Colle Ulivo in comune di Frascati (Roma), e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori avv. Sisto Gaetani, podestà di Frascati, ing. Camillo Palmerini, Pietro Benedetti, Amerigo Valean, Alessandro Bernaschi, cav. Giovanni De Luca, comm. Gianfilippo Micara.

(7175)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Elenco n. 3 delle coltivazioni e dei depositi di molluschi eduli autorizzati a norma della legge 4 luglio 1929, n. 1315.

DEPOSITI.

Provincia: Brindisi; comune: Brindisi; località: Pontile Inglese; ditta: Malacarne Alfredo; data e numero dell'autorizzazione: 3 gennaio 1933-XI, n. 19477 San.

p. *Il Ministro*: ILVENTO.

(7174)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 159.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.68
Inghilterra (Sterlina)	59 —
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	380.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.86
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.73
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.83
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.59
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.047
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.75
Id. 3,50 % (1902)	84.925
Id. 3 % lordo	63.55
Prestito Redimibile 3,50 %	87.45
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.85
Id. id. id. 1940	106.70
Id. id. id. 1941	107.20
Id. id. id. 1943	101.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	540439	140 —	Alfieri *Aniceto* fu Pietro presunto assente sotto la curatela speciale di Malinverno Giuseppe fu Carlo dom. a Como.	Alfieri *Angelo* fu Pietro ecc. come contro
»	28264	260 —	Porcu-*Folesa* Emanuele fu Ponziano, dom. a New York	Porcu-*Follesa* Emanuele fu Ponziano, dom. a New York
»	32683	40 —	*Folesa* Emanuele fu Ponziano, dom. a New York.	*Follesa* Emanuele fu Ponziano, dom. a New York
Buoni del Tesoro Novennale 7ª serie.	1135 1136 1137	Cap. 1000 — » 1500 — » 2000 —	*Cappello* Emilia *Cappello* Maria *Cappello* Angelo } fu Luigi minori sotto la p. p. della madre *Sabbioni* Pia ved. *Cappello*	*Capello* Emilia *Capello* Maria *Capello* Angelo } fu Luigi minori sotto la p. p. della madre *Sabioni* Pia ved. *Capello*
Cons. 5 %	151324	105 —	*Pietrini* Agostino di Luigi, dom. a Cuneo	*Petrini* Agostino di Luigi, dom. a Cuneo
3,50 %	817288	9800 —	*Pelizzari* Galeazzo fu Marino, dom. a Genova vincolata.	*Pellizzari* Galeazzo fu Marino, dom. a Genova, vincolata.
Cons. 5 %	51507	100 —	*Verdi Antonio* di Saverio, dom. a Ramacca (Catania).	*Verde Antonino* di Saverio, dom. come contro
» Littorio	15244	85 —	Serra *Angela* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Piacentini Rita, ved. Serra, domiciliata a Roma.	Serra *Santa-Angela* fu Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	392624	10 —	Serra Orlando ed *Angela-Santa* fu Luigi, minori ecc, come la precedente	Serra Orlando e *Santa-Angela* fu Luigi, minori ecc. come contro.
3,50 %	705228	143,50	Berrini Pietro, Riccardo e Rosa di *Giuseppe*, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di Berrini *Giuseppe* fu Pietro con Salina *Adele* di Stefano, dom. a Taino (Como), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Berrini *Giuseppe* fu Pietro e Salina *Adele* di Stefano, dom. a Taino (Como).	Berrini Pietro, Riccardo e Rosa di *Carlo-Giuseppe-Pietro*, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di Berrini *Carlo-Giuseppe-Pietro* fu Pietro con Salino *Maria-Adele* di Stefano, dom. a Taino (Como) con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Berrini *Carlo Giuseppe-Pietro* fu Pietro e Salina *Maria Adele* di Stefano, dom. a Taino (Como).
Cons. 5 %	438496	245 —	Di Franco Manlio fu *Vincenzo*, minore sotto la tutela di Di Franco Pasqualina fu Vincenzo, dom. a Napoli.	Di Franco Manlio fu *Francesco*, minore ecc. come contro.
»	130392	300 —	Sequi-*Cecconi Chicca* fu Pietro, *nubile*, dom. a Cagliari.	Sequi *Francesca* fu Pietro, *minore sotto la p. p. della madre Cecconi Francesca fu Antonio, ved. di Sequi Pietro*, dom. a Cagliari.
» »	539594 539595	110 — 110 —	Dolciamore Giovanna Dolciamore Girolamo } fu Martino minori sotto la tutela di Rossiello Emanuele dom. a Bitonto (Bari); con usuf. ad *Amurri Anna* di Giuseppe, domiciliata a Bitonto.	Intestate come contro; con usufrutto a *Murro Maria-Anna* dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	236445	85 —	Pastormerlo *Paolina* fu Eusebio moglie di Carnevale Baraglia Francesco fu Giovanni, dom. a S. Biagio frazione del comune di Garlasco (Pavia), vincolata.	Pastormerlo *Maria-Paola-Virginia* fu Eusebio, moglie ecc. come contro.
» »	87778 42483	820 — 315 —	Soria *Amelia* fu Cesare, moglie di Santilio *Nicola* fu Raffaele, dom. a Terlizzi (Bari) vincolata.	Soria *Maria-Amelia* fu Cesare, moglie di *Nicolò o Nicola* ecc. come contro.
3,50 %	734043	364 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
Prestito Naz. 4,50 %	6420	6600 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7114)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione straordinaria, per titoli e per esami, di 10 allievi alla seconda classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica.

Art. 1.

E indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione straordinaria di 10 allievi alla 2ª classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica, che avrà inizio il 16 ottobre 1934.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso esclusivamente i sottotenenti di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, i quali:

1° non abbiano superato il 23° anno di età al 1° luglio 1934-XII; per coloro che risultino regolarmente, e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il suddetto limite di età è elevato di quattro anni;

2° siano inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento;

3° abbiano frequentato il 1° anno del biennio propedeutico di scienze fisiche o matematiche ed abbiano superato gli esami in almeno due materie obbligatorie;

4° rinunzino esplicitamente al grado di sottotenente di complemento per essere arruolati, se ammessi al corso, come avieri allievi con ferma di sei anni.

Art. 3.

I sottotenenti che si trovino nelle condizioni riportate nel precedente articolo debbono presentare, se in servizio, al proprio comandante di Reparto, e se in congedo, al comandante del rispettivo Centro di reclutamento e mobilitazione, regolare domanda in carta bollata da L. 3, diretta al Comando della Regia Accademia aeronautica, non oltre il 1° settembre 1934, corredandola dei seguenti documenti:

1° estratto per riassunto dell'atto originale di nascita, in carta legale, legalizzato dal presidente del tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'estratto proviene;

2° certificato rilasciato direttamente dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui il candidato ha il domicilio, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese ed il giorno di inscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento (per gli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale, dovrà risultare inoltre se vi è stata o no interruzione, ed il relativo certificato dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, od in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice Segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito);

3° certificato di stato libero in carta legale legalizzato dal presidente del tribunale, oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale il certificato proviene;

4° certificato generale del casellario giudiziario, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

5° titolo di studio originale, oppure certificato di studio di data recente, vistato dal capo dell'Istituto da cui viene rilasciato: esso potrà essere presentato anche dopo il 1° settembre 1934, ma non oltre il termine che sarà comunicato ai singoli interessati dal Comando dell'Accademia;

6° domanda in carta legale da L. 5 diretta al Ministero dell'aeronautica, con la quale il concorrente dichiara di rinunziare al grado di ufficiale; domanda della quale il Ministero farà uso solo nel caso che il concorrente stesso sia ammesso al corso;

7° dichiarazione in carta legale da L. 3, con la quale il concorrente si impegna di assumere la ferma di anni 6, a decorrere dal giorno della sua ammissione alla Regia Accademia aeronautica;

8° dichiarazione con la quale il concorrente si obbliga di corrispondere al Comando della Regia Accademia aeronautica tutte le spese relative alla permanenza nell'Istituto come allievo.

Art. 4.

I Comandi, ricevute le domande e constatatane, sotto la propria responsabilità, la regolarità, vi daranno corso per via gerarchica con tutta sollecitudine unendovi il libretto personale aggiornato,

l'esemplare del Corpo del libretto di volo aggiornato, alla data di presentazione della domanda e, se trattasi di ufficiale in servizio, un rapporto informativo, in cui dovranno essere fatte risultare le qualità militari possedute dal candidato e specialmente l'attività spiegata nei servizi di volo, aggiungendo per questa parte il punto di classifica.

Le autorità superiori dovranno anch'esse esprimere in merito alle domande il loro motivato parere e trasmetteranno poi tutto al Comando della Regia Accademia aeronautica per modo che pervenga a detto Istituto inderogabilmente entro il 15 settembre 1934.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, su proposta del Comando della Regia accademia aeronautica, ed indipendentemente dalla regolarità dei titoli presentati, si riserva di escludere dal concorso quei candidati che non ritenesse di dovervi ammettere, e non sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso, previa visita psico-fisiologica, per accertare se conservino la idoneità al pilotaggio, verranno chiamati nella prima quindicina del mese di ottobre, a sostenere i seguenti esami:

1° una prova scritta di composizione italiana;
2° una prova orale di analisi matematica;
3° una prova orale di geometria analitica e proiettiva;
4° una prova orale di fisica;
5° una prova orale di chimica generale inorganica;
6° una prova orale facoltativa di lingue estere, limitatamente però a non più di due fra le seguenti: inglese, tedesca e serbo-croata.

Gli esami verteranno sui programmi di insegnamento del 1° anno del biennio propedeutico.

I concorrenti saranno sottoposti tutti indistintamente alla prova di composizione italiana, mentre saranno dispensati da quelle altre prove obbligatorie, che avessero già superato presso le Regie università degli studi.

La graduatoria dei concorrenti sarà stabilita in base alla classifica generale risultante dalla media aritmetica delle votazioni riportate nelle prove delle singole materie sostenute presso la Regia Accademia aeronautica o presso le Regie università.

Per essere dichiarati idonei occorre riportare nelle prove da sostenersi presso la Regia Accademia aeronautica una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori del concorso verranno ammessi alla 2ª classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica.

Art. 8.

Durante la permanenza nella Regia Accademia aeronautica gli allievi contraggono i seguenti obblighi finanziari:

1° versamento di L. 2000 quale importo di primo corredo che verrà provvisto a cura dell'Istituto, delle quali L. 1000 da pagarsi all'atto dell'ammissione nell'Istituto, e le rimanenti L. 1000 non oltre il mese di febbraio successivo;

2° pagamento per ciascun anno di corso delle spese generali che ammontano a L. 600, pagabili in tre rate come segue: la prima all'atto dell'inizio dell'anno accademico, la seconda al 1° gennaio successivo e la terza al 1° aprile successivo;

3° pagamento delle spese straordinarie effettuate per conto dell'allievo (guasti, rotture, spese personali, libri scolastici, ecc.).

Per contro sarà ad essi concessa una indennità mensile di L. 300 dall'inizio del corso fino alla nomina a sottotenente, venendo considerati quali allievi di una scuola di pilotaggio già brevettati come piloti di aeroplano.

Durante il 3° anno di corso gli allievi sono tenuti al pagamento di una retta annua di L. 1800. L'ammontare di tale retta e delle altre spese generali e straordinarie sarà trattenuto sugli assegni spettanti agli allievi nella loro qualità di aspiranti.

Art. 9.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio e nel seguente ordine di precedenza, potranno essere concessi agli allievi della Regia Accademia aeronautica i seguenti benefici economici:

A) *Agli allievi del secondo corso regolare*:

I — Dispensa dal pagamento delle spese di primo corredo e delle spese generali: agli orfani dei militari e degli impiegati civili di ruolo della Regia aeronautica, dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N., e degli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, morti per causa di servizio, ed agli orfani dei caduti per la causa nazionale.

II — Dispensa dalle spese generali:

a) ai figli degli impiegati e dipendenti dello Stato, civili e militari, anche se pensionati, di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle aziende e servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali, quando abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana (art. 2, lettera *a*), legge 14 giugno 1928, n. 1312);

b) ai figli di coloro che, pur non appartenendo al personale di Stato o degli enti suindicati, abbiano a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, ovvero abbiano avuto 12 o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico (art. 2, lettera *b*), legge 14 giugno 1928, n. 1312).

B) *Agli allievi del terzo corso regolare*:

Dispensa dal pagamento della mezza retta per benemerenze personali agli allievi classificati nel primo quinto dei promossi, considerando come unità la eventuale frazione.

Le domande per ottenere i benefici economici di cui alla lettera *A*) dovranno pervenire alla Regia Accademia aeronautica non oltre il 1° novembre 1934-XII, sotto pena di decadenza. È fatta eccezione per le domande di allievi che vengano a trovarsi nelle condizioni volute per concorrere ai benefici di cui sopra, posteriormente alla data suddetta.

Art. 10.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di allontanare dall'Accademia, su proposta dell'Istituto, quegli allievi che per deficienza negli studi, e per qualsiasi altra causa, non più ritenesse meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che avranno determinato il provvedimento.

Roma, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(7164)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per n. 8 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M.N.F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, che tratta del reclutamento degli ufficiali della M.N.F. e relative norme esecutive approvate con R. decreto 23 giugno 1932, n. 829;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso per 8 posti di allievo ufficiale della M.N.F.;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a n. 8 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale, da conferire ai giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio, come in appresso specificato, in uno dei Regi istituti superiori agrari del Regno e siano riconosciuti in possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 5 corredata dai seguenti documenti, redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore al presente bando di concorso, attestante l'iscrizione al P.N.F., od ai Gruppi universitari fa-

scisti, od ai Fasci giovanili, con la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente bando di concorso, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 26° anno di età; questo limite è portato al 31° anno per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. Per gli iscritti senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di 4 anni.

Per i decorati al valor militare, il limite di età è portato a 30 anni;

c) certificato di stato libero comprovante che l'aspirante non sia ammogliato, nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti e i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico della M. N. F., vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche ed è idoneo ad incondizionato servizio militare;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dalle Autorità prefettizie, di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella del presente bando di concorso;

i) certificato dal quale risulti di aver superato tutti gli esami del primo biennio in uno dei Regi istituti superiori agrari del Regno, con la indicazione dei punti riportati nelle materie che hanno formato oggetto dell'apposito programma di insegnamento nel biennio stesso, secondo l'ordinamento scolastico di ciascun Istituto;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente, autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda, per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie italiane, è elevato a giorni 70 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a 10 giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando generale della M.V.S.N. può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominerà la Commissione incaricata per l'esame dei titoli, presentati dai candidati, ed esprimere, in modo insindacabile, il giudizio per la loro ammissione al corso.

Art. 6.

La Commissione, di cui all'art. 5, procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati a senso dell'art. 2 ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con punto di merito da 18 a 30, risultanti dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

Art. 7.

Del procedimento dell'esame dei titoli sarà compilato un processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne;

a) la media dei punti conseguiti nelle varie materie, come è prescritto dalla lettera i) dell'art. 2 del presente bando;

b) il punto di merito per i titoli presentati;

c) il risultato medio;

d) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 8.

La Commissione, in base alle suddette classificazioni, formerà, con criterio inappellabile, la graduatoria dei vincitori.

Art. 9.

Prima dell'ammissione alla Scuola di applicazione militare per la Milizia forestale, i giovani dichiarati vincitori del concorso, saranno sottoposti ad una nuova visita medica, da parte del dirigente il Servizio sanitario della M.N.F.

Art. 10.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare.

Il corso di istruzione scientifica e tecnica è quello del secondo biennio della « Sezione forestale del Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze » istituita con R. decreto 22 ottobre 1931, n. 1512, presso la quale gli allievi hanno obbligo di frequentare e di sostenere gli esami nelle materie stabilite dall'apposito programma.

Il corso di istruzione militare si svolgerà contemporaneamente presso la Scuola di applicazione militare della M.N.F. in Firenze.

Art. 11.

Gli allievi ufficiali della M.N.F., prima di conseguire la nomina a capo manipolo in servizio permanente effettivo debbono:

a) conseguire la laurea in scienze forestali;

b) superare tutte le materie dell'apposito programma d'insegnamento militare.

Art. 12.

Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione alla Scuola di applicazione della M.N.F., dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella Milizia ed assumere una speciale ferma della durata di 5 anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono ad essi applicabili tutte le norme contenute nel regolamento della M.N.F., approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.

Art. 13.

Durante la permanenza ai corsi, gli allievi sono soggetti a tutte le norme disciplinari in vigore per gli appartenenti alla M.N.F., nonchè alle altre contenute nell'apposito regolamento interno della Scuola ed a quelle speciali, di cui al R. decreto 23 giugno 1932, n. 829.

Art. 14.

Gli allievi ufficiali della M.N.F. vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e la stessa foggia prescritti per gli ufficiali della Milizia forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino d'oro alto mm. 6 da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della giubba, che sta ad indicare la loro qualifica di allievi ufficiali della M.N.F.

Art. 15.

Gli allievi saranno accasermati, gratuitamente, negli stessi locali ove ha sede la Scuola di applicazione militare della Milizia nazionale forestale.

Art. 16.

Per la durata del corso (2 anni) scientifico, tecnico e militare, agli allievi verrà corrisposto un assegno annuo lordo di L. 6000 da riscuotersi in 12 rate mensili uguali.

Art. 17.

Agli allievi ufficiali sarà distribuito il libretto ferroviario.

Art. 18.

Le spese per il vitto, il vestiario, la pulizia personale, nonchè le altre spese inerenti all'acquisto di libri scolastici, tasse, oggetti di cancelleria e viaggi di istruzione, sono a carico degli allievi.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7177)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.